

COMMISSIONE XI
AGRICOLTURA E FORESTE

30.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TRUZZI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Modifiche ed integrazioni agli articoli 8 e 71 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, recante norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia (3863)	265
PRESIDENTE	265, 266, 267, 268, 269, 270
DE LEONARDIS	266
FELICI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	268, 269, 270
MASSI, <i>Relatore f.f.</i>	265, 268, 269
MIRATE	267, 268
TASSI	266, 268, 269
Proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Senatori MEDICI ed altri: Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale (<i>Approvata dal Senato</i>) (3866)	270
PRESIDENTE	270, 275, 276
FELICI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	275
MIRATE	274, 275, 276
PREARO, <i>Relatore</i>	270
SPERANZA	275
TASSI	275
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	276

La seduta comincia alle 10,30.

GIANNINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni agli articoli 8 e 71 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, recante norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia (3863).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni agli articoli 8 e 71 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, recante norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia ».

Prego l'onorevole Massi di sostituirsi al relatore, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

MASSI, *Relatore f.f.* Il disegno di legge, che ci accingiamo ad esaminare — il quale dà attuazione ad una sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittime le norme che puniscono alla stessa manie-

ra sia chi caccia senza essersi mai assicurato per la responsabilità civile, sia chi, pur essendo assicurato, non sia in grado di darne prova, poiché non ha con sé i documenti — propone alcune modifiche al regio decreto del 5 giugno del 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 giugno 1967, n. 799. Innanzitutto è prevista l'assicurazione per un capitale unico di responsabilità civile verso terzi, pari ad un minimo di 5 milioni e la revoca della licenza, da tre a cinque anni, per gli inadempienti. Per coloro i quali, pur essendo assicurati, non hanno con sé i documenti, il nuovo testo prevede il sequestro dell'arma e il pagamento di un'ammenda, secondo quanto suggerito dalla sentenza del 17 giugno 1974 della Corte costituzionale. Inoltre, è necessario che venga aperta una normale istruttoria, in base agli articoli 390 e 304-*quater* del codice di procedura penale.

La Commissione giustizia si è dichiarata d'accordo su questo tipo di procedimento, purché il secondo comma dell'articolo due del disegno di legge in esame venga integrato con la specificazione che deve essere redatto un verbale di sequestro, da depositare in cancelleria e di cui deve essere data notizia al difensore nominato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

TASSI. Sono d'accordo sul contenuto di questo disegno di legge in quanto, con la mia modesta esperienza di avvocato di provincia, avevo già avuto la netta sensazione che la questione fosse più che fondata e che le norme vigenti in materia stridessero, in modo notevole, con le altre che disciplinano le assicurazioni obbligatorie. Non è possibile, infatti, parificare colui che ha dimenticato i documenti a casa a colui che non si è mai assicurato. Vorrei però fare un'osservazione sul primo articolo del disegno di legge, in particolare sull'esiguità del massimale stabilito.

Lo slittamento della moneta ha portato ad una rivalutazione, in termini venali ed economici, delle persone e dei danni che, se causati da atti illeciti, danno luogo a debiti di valore e non di valuta; ora, se si fa una modificazione della legge sulla caccia, per quel che riguarda l'assicurazione obbligatoria, sarebbe opportuno che la Commissione votasse l'articolo dopo aver aumentato il limite minimo, portandolo a 15 milioni. Non dimentichiamo che il cac-

ciatore ha un fucile in mano e che, con una sola fucilata, può ferire diverse persone e ledere organi importantissimi, come può esser un occhio: non credo che un occhio valga solo 5 milioni!

A sostegno di quanto dico basti pensare al fatto che il massimale, in base alla legge del 1967, era sempre di 5 milioni; per cui mi sembra illogico fissare un massimale così basso dato che, solo negli ultimi tre anni, la moneta ha perso metà del suo valore.

Per quanto riguarda il secondo articolo sono d'accordo sotto il profilo giuridico, in quanto si riallaccia ad una tesi sempre sostenuta da noi avvocati: che tutte le volte che contestano contravvenzioni i vigili urbani esercitano funzioni di polizia giudiziaria. Questo è il primo cuneo nella modificazione di tutto il sistema delle contravvenzioni, in tutti i settori della vita pubblica; sotto il profilo giuridico, e, sotto quello pratico questa innovazione darà la stura al cambiamento in molti e diversi campi, ancor oggi arretrati sotto questo aspetto.

DE LEONARDIS. Riferendomi alla proposta di aumentare il valore minimo del massimale a 15 milioni, vorrei sottolineare che, coloro che non hanno la possibilità di pagare un premio per un valore così elevato verrebbero esclusi dall'esercizio della caccia. Vorrei poi far osservare che cinque milioni è il minimo, e nulla vieta che il cacciatore possa assicurarsi per un importo maggiore. D'altra parte il danno — e questo è logico e normale — non è pagato unicamente dall'assicurazione, dal momento che quando è molto più rilevante ne risponde in proprio l'autore del danno. Sono, però, molto perplesso nei confronti della richiesta del collega Tassi, temendo che il premio — a meno che non lo possiamo determinare con precisione — sia tanto alto da escludere dall'esercizio della caccia molti amatori.

Per quanto riguarda l'articolo 2, vorrei proporre un'interpretazione restrittiva di quanto in esso previsto a proposito dei mezzi di trasporto considerati quali strumenti di caccia. Il sequestro di cui all'articolo 2 dovrebbe avvenire infatti solo quando si tratti di un mezzo di trasporto naturalmente legato a un certo tipo di caccia (ad esempio, una barca per l'esercizio della caccia lacustre): senza una interpretazione del genere, si potrebbe giungere a sequestrare un'automobile, perché da essa

un cacciatore abbia sparato col suo fucile, indipendentemente dall'esercizio della caccia.

MIRATE. Il gruppo comunista esprime senz'altro il suo voto favorevole all'approvazione del presente disegno di legge; ci sembra infatti che esso recepisca sostanzialmente i contenuti di una sentenza della Corte costituzionale, che non ha fatto che rimuovere e superare una situazione paurosamente abnorme e chiaramente anticostituzionale, la quale, del resto, era stata già ripetutamente sottolineata nelle aule giudiziarie e successivamente da parte dei giudici di merito.

Credo che non occorra particolare acume giuridico per comprendere che non si possono sottoporre due situazioni, quantitativamente e qualitativamente diverse sotto il profilo della pericolosità sociale e del danno da esse eventualmente derivante, alla stessa pena, senza violare il principio di parità, sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

Siamo d'accordo sul disposto dell'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame, che recepisce le istanze e le osservazioni sostanziali mosse dalla Corte costituzionale.

Avremmo invece qualche perplessità a ritoccare in questo momento il minimo dell'assicurazione del capitale, per il quale oggi esiste l'obbligo di assicurazione, proprio perché non vengono in questo momento forniti alla Commissione gli elementi che le possano consentire di valutare fino in fondo le conseguenze, in termini di costo, che una decisione del genere potrebbe far gravare sui cacciatori; ciò dico tenuto conto che la caccia è uno sport che, pur essendo tradizionalmente popolare, è diventato in questi ultimi anni, per una serie di ragioni, abbastanza costoso, e mostra la tendenza a qualificarsi come sport quasi esclusivamente riservato a ceti aventi particolari condizioni economiche e sociali.

A proposito dell'articolo 2, ci sembra intanto che sia senz'altro da disattendere l'osservazione che faceva poc'anzi il collega De Leonardis, in quanto anche il mezzo di trasporto può diventare strumento di caccia, nella misura in cui è usato per quel tipo di braccionaggio che viene esercitato da chi viola il testo unico sulla caccia, ed esercita quindi una forma di attività venatoria assolutamente illecita: in questi casi ci pare che sia perfettamente lecito estendere il sequestro al mezzo di trasporto adoperato.

Ma, al di là di questa particolare osservazione, crediamo che si debba senz'altro accogliere la nuova formulazione dell'articolo 2, proposta dalla Commissione giustizia nell'espressione del suo parere. Il testo attuale dell'articolo 2 del disegno di legge e quello formulato dalla Commissione giustizia dicono sostanzialmente le stesse cose, ma il secondo ci sembra molto più apprezzabile sotto il profilo tecnico-giuridico. Il testo proposto dalla IV Commissione non stravolge la previsione normativa contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge, e per di più contiene osservazioni perfettamente legittime. Infatti, gli adempimenti previsti dagli articoli 390 e 304-*quater* del codice di procedura penale, sono fatti successivi, che attengono al momento successivo alla costituzione del rapporto processuale, e, in quanto tali, devono quindi quantomeno ricevere una formulazione diversa da quelle contemplate dall'articolo 2 del disegno di legge.

Premesse queste considerazioni, il gruppo comunista, come ripeto, esprime il suo voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Intervengo per esporre alcune brevi considerazioni sull'argomento del minimo dell'assicurazione. Ritengo innanzi tutto che quello fissato in cinque milioni sia effettivamente un minimo insufficiente, ed in secondo luogo che se un cacciatore è di condizioni economiche modeste, a maggior ragione deve assicurarsi, perché non sarebbe in grado di pagare personalmente, quando arrecasse dei gravi danni alle persone; ora, poiché il costo dell'assicurazione sarà sempre modesto, potremmo pensare ad una soluzione di compromesso, stabilendo ad esempio che il minimo sia elevato a dieci milioni. Dobbiamo, infatti, anche pensare che qualora avvenisse un ferimento di persone, durante l'esercizio della caccia, i danneggiati sarebbero quasi sempre abitanti delle campagne, cioè gente che probabilmente si trova in condizioni economiche tanto modeste quanto quelle del cacciatore.

Elevare il minimo dell'assicurazione a dieci milioni costituirebbe, penso, una soluzione atta a conciliare le esigenze che sono state qui prospettate, di non fissare un massimale assicurativo esagerato, ma anche di tutelare lo stesso cacciatore che, per imprevidenza, assicurando il minimo si troverebbe a dover pagare delle cifre, in proprio, che poi non è in grado di pagare.

TASSI. Da informazioni ricevute mi risulta che il premio di assicurazione è di sette milioni, compresa la quota associativa

MIRATE. A questo punto, ritengo che in attesa di dati precisi, bisognerebbe tener conto che questa legge non potrà più essere applicata per l'annata venatoria in corso, perché ormai, in gran parte del territorio nazionale, la stagione di caccia è in atto; il nostro è, quindi, un discorso che potrà servire per il prossimo anno.

PRESIDENTE. Mi permetta di contraddirla, onorevole collega, giacché la caccia chiude alla fine di marzo. Secondo me, si tratta di un problema urgente sia per i cacciatori, sia per i danneggiati, che dobbiamo risolvere al più presto. Credo che il relatore possa rapidamente documentarsi e dirci quale sarebbe per i cacciatori l'onere aggiuntivo derivante dall'aumento a 10 milioni del capitale assicurato.

MIRATE. Siccome il Senato sta ultimando la discussione sulla legge quadro per la caccia, credo che in quella sede .

PRESIDENTE. Non possiamo sapere con certezza quando sarà approvata la legge-quadro, per cui è necessario provvedere sin d'ora nella materia in discussione.

MIRATE. Sono più ottimista.

PRESIDENTE. Mi auguro che ella abbia ragione; comunque, credo che il nostro relatore sia in grado di darci particolari esatti circa l'aumento del costo dell'assicurazione.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MASSI, *Relatore f.f.* Vorrei innanzi tutto ringraziare il Presidente e i colleghi intervenuti nel corso della discussione.

Per quanto riguarda l'aumento del minimo di capitale assicurato, che provocherebbe un aumento dell'onere da 4 mila e seicento lire a 6 mila e cinquecento lire, penso che si possa essere favorevoli, al fine di garantire maggiormente gli eventuali danneggiati.

Circa il problema del mezzo, credo sia opportuno lasciare una certa discrezionalità all'agente, perché a volte, anche la mac-

china può costituire un mezzo di caccia. Infine, per quel che concerne il nuovo testo dell'articolo 2, così come suggerito dalla Commissione giustizia, non posso che dichiararmi completamente favorevole.

FELICI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Innanzitutto vorrei ribadire che il Governo è d'accordo che si debba sollecitare l'approvazione di questo disegno di legge; per quanto attiene all'eventuale modifica, relativa all'aumento dei minimi, vorrei pregare gli onorevoli colleghi di approfondire il problema dei riflessi che questo aumento può comportare. Il Governo aveva fatto i suoi calcoli, non in rapporto ai singoli che pagano mille o duemila lire in più o in meno, ma in rapporto al costo che viene a lievitare nel campo delle assicurazioni. Forse, sarebbe più opportuno un approfondimento - dal momento che non ho sufficienti elementi di valutazione - per evitare che un problema da tutti immediatamente sentito, possa poi trovare sul piano pratico delle difficoltà.

Per quanto riguarda il nuovo testo dell'articolo 2, suggerito dalla Commissione giustizia, e che si ricollega a tutta la problematica della procedura civile in tema di sequestro, il Governo si dichiara pienamente d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Il penultimo comma dell'articolo 8 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, nel testo modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, è sostituito dal seguente:

« Per l'uso della licenza di caccia si deve avere l'assicurazione per un capitale unico di responsabilità civile verso terzi pari ad un minimo di lire 5 milioni. Coloro che non abbiano adempiuto tale obbligo sono puniti con la revoca della licenza da tre a cinque anni, oltre alle pene previste dall'articolo 7 a carico di chi caccia senza licenza. Coloro che, pur essendo assicurati, non presentino il documento che comprovi la contratta assicurazione all'agente che ne faccia loro richiesta, sono assoggettati alle stesse sanzioni ed alla medesima disciplina di cui al secondo e terzo comma del successivo articolo 10 ».

VI LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1975

L'onorevole Tassi ha presentato il seguente emendamento:

Nell'alinea sostituire le parole: « di lire 5 milioni » con le seguenti: « di lire 15 milioni ».

TASSI. L'assicurazione obbligatoria è un grosso fatto sociale in quanto mette in condizione, chi compie l'atto lesivo, di poter risarcire il danno causato.

La maggiore utilità dell'assicurazione è rivolta alla salvaguardia di colui il quale, privo di ogni mezzo di sostentamento, così come avviene per l'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli, causa dei danni per l'imprudente esercizio dell'attività venatoria.

Nel 1967 il limite minimo del massimale della polizza era di 5 milioni; oggi, a distanza di otto anni, il massimale è rimasto invariato, malgrado lo slittamento monetario. Bisogna elevare la cifra di 5 milioni in considerazione anche del fatto che il premio pagato aumenterebbe in misura non elevata; infatti si passerebbe da un premio di 4 mila lire, per il massimale di 5 milioni, ad un premio di 6.500 lire, per un massimale di 10 milioni.

Meglio sarebbe adottare un massimale differenziato: un milione e mezzo per i danni alle cose, cinque milioni per i danni alle persone e quindici milioni per i danni complessivi. Applicando questo criterio si avrebbero costi minori e utilità maggiori.

Comunque, sono anche disposto a modificare queste cifre o anche ad aderire alla tesi del Sottosegretario intesa ad ottenere un breve rinvio per meglio studiare la trasformazione della polizza non soltanto per quanto riguarda la elevazione del massimale da 5 a 10 milioni ma anche per quanto concerne la differenziazione tra cose e persone.

Sono anche disposto, in ultima analisi, a ritirare il mio emendamento ma insisto nel ribadire che otto anni sono tanti e che il massimale di 5 milioni è ormai inadeguato a coprire tutti i rischi connessi alla caccia.

MASSI, *Relatore f.f.* Prego l'onorevole Tassi di ritirare il suo emendamento, tenendo presente che il mio emendamento viene, almeno in gran parte, incontro alle esigenze da lui prospettate.

TASSI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Il relatore MASSI ha presentato il seguente emendamento:

Nell'alinea sostituire le parole: « di lire 5 milioni » con le altre: « di lire 10 milioni ».

FELICI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 così modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 71 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« In caso di contestata contravvenzione gli agenti, fatta salva l'osservanza di quanto disposto dagli articoli 390 e 304-*quater* del codice di procedura penale, debbono sempre sequestrare le armi o gli arnesi nonché la cacciagione; detto sequestro non si estende al cane. I mezzi di trasporto sono considerati strumenti di caccia quando servono direttamente a compiere atti di caccia. Gli agenti, qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso o si stia commettendo un reato previsto dalla presente legge, possono, altresì, osservare le disposizioni del codice di procedura penale e nei limiti da esso stabiliti, procedere a ispezioni e a perquisizioni, e in genere valersi dei poteri dallo stesso codice concessi agli agenti di polizia giudiziaria ».

Il relatore onorevole MASSI, facendo proprio il suggerimento contenuto nel parere della Commissione giustizia, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Il secondo comma dell'articolo 71 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dai seguenti:

« In caso di contestata contravvenzione gli agenti debbono sempre sequestrare le armi o gli arnesi nonché la cacciagione; detto sequestro non si estende al cane. I mezzi di trasporto sono considerati stru-

menti di caccia quando servono direttamente a compiere atti di caccia.

Il verbale di sequestro, ai sensi dell'articolo 304-*quater* del codice di procedura penale, è depositato in cancelleria e dell'avvenuto deposito è dato avviso al difensore nominato ai sensi dell'articolo 390 del codice di procedura penale.

Gli agenti, qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso o si stia commettendo un reato previsto dalla presente legge, possono altresì, osservate le disposizioni del codice di procedura penale e nei limiti da esso stabiliti, procedere a ispezioni e a perquisizioni, e in genere valersi dei poteri dallo stesso codice concessi agli agenti di polizia giudiziaria ».

FELICI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge dei senatori Medici ed altri: Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale (*Approvata dal Senato*) (3866).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Medici, Zanon, Scardaccione, Benaglia, Rossi Doria, Spadolini, Valitutti e Tanga: « Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale », già approvata dal Senato nella seduta del 19 giugno 1975.

L'onorevole Prearo ha facoltà di svolgere la relazione.

PREARO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, ci è stata assegnata la proposta di legge n. 3866, approvata dal Senato il 19 giugno 1975, riguardante l'ordinamento delle professioni di dottore agronomo e forestale.

Com'è noto le categorie professionali dei medici, dei geometri, dei ragionieri, dei dottori commercialisti hanno il loro ordinamento professionale che disciplina e qualifica le competenze e le attività professionali. La categoria dei laureati in agraria ha

un suo ordinamento professionale risalente al 1929 e che risulta superato, quindi, sia dal diverso clima politico e sociale, sia, soprattutto, dall'evolversi rapido della nostra società e dai nuovi compiti attribuiti alla categoria dal perfezionamento delle tecniche, dalle nuove strutture introdotte nelle aziende, dalle nuove funzioni attribuite ai nuovi consorzi di bonifica, dai problemi ecologici, dagli enti di sviluppo e, infine, dall'attività degli organi regionali. Si deve aggiungere il mutamento avvenuto in questi ultimi anni nei rapporti sociali tra i vari fattori presenti in agricoltura: proprietà, impresa e lavoro.

Va sottolineato che i laureati in scienze forestali sono ancora privi di un'apposita disciplina professionale e che, quindi, possono crearsi interferenze con altre categorie, incertezza nell'attribuzione di nuovi compiti e, in definitiva, condizioni di disagio morale della categoria.

La proposta al nostro esame è stata presentata dai senatori Medici, Zanon, Scardaccione, Rossi Doria e altri, che sono tutti qualificati e valenti docenti, noti operatori del settore, di indubbia affermazione professionale e quindi di larga esperienza.

L'ordinamento al nostro esame è stato oggetto di lunga discussione da parte delle Commissioni agricoltura, giustizia, e affari costituzionali del Senato, ma soprattutto da parte del Ministero di grazia e giustizia tramite la verifica che avviene attraverso i vari uffici del Ministero che nel contempo armonizza la nuova disciplina professionale con le norme riguardanti gli ordini professionali delle altre categorie.

Il Ministero di grazia e giustizia, quindi, è il garante della corretta applicazione degli ordinamenti professionali. L'esame lungo ed approfondito dell'altro ramo del Parlamento dovrebbe facilitare il nostro lavoro anche perché non ci sono state opposizioni o contrasti di rilievo da parte delle altre categorie professionali. Per tale motivo il provvedimento è stato approvato dal Senato.

Il nuovo ordinamento precisa meglio le attribuzioni dei consigli degli ordini provinciali e definisce più esattamente la posizione del Consiglio nazionale, che è l'organo centrale dell'ordine.

Le norme del disegno di legge sono contenute in otto titoli e 63 articoli.

Tra le disposizioni di carattere generale vanno segnalate soprattutto quelle dell'articolo 2, che definiscono l'oggetto ed i limiti della professione, in atto regolata da-

gli articoli 16 e 17 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2248.

Ho voluto accertare presso varie facoltà di agraria quali sono le materie di esame che devono sostenere gli studenti in scienze agrarie e forestali per confrontarle con le competenze elencate nell'articolo 2.

Il confronto è stato fatto nelle università di Bologna, di Napoli (Portici), e di Padova.

Dichiarazioni sono state raccolte presso gli enti di riforma fondiaria per accertare le mansioni affidate ai laureati, nonché presso l'associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari. È stato anche ascoltato il direttore generale della Cassa per il mezzogiorno.

Ho avuto precisazioni da parte del Ministero dei lavori pubblici (in particolare del Consiglio superiore), il quale conferma le deliberazioni adottate dai consigli di facoltà di agraria di Milano, Padova, Palermo, Pisa e Firenze in merito all'abilitazione dei laureati in scienze agrarie e forestali ai vari compiti loro affidati, come pure mi sono state fornite le disposizioni legislative che regolano l'attività di questi professionisti in materia di costruzioni rurali, opere di bonifica, di irrigazione e stradali.

Il decreto ministeriale 18 settembre 1973 aggiorna le tariffe per le prestazioni professionali dei laureati in agraria abilitati e ne elenca le competenze.

Premesso questo, passo a leggere l'articolo 2 che è il più importante di tutta la proposta di legge:

« Rientrano nella competenza del dottore agronomo e del dottore forestale:

a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche, forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo, sempreché queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per la loro particolare complessità, non richie-

dano la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;

c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, ai parchi, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale;

d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi a costruzioni rurali, ovvero attinenti ad industrie agrarie e forestali nonché ad opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale e dell'ambiente rurale ivi compresi i laghetti stagionali che non ricadono nelle competenze dell'Ufficio dighe del Ministero dei lavori pubblici;

e) la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù delle imprese agrarie, zootecniche, forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti, nonché tutte le operazioni dell'estimo in generale;

f) le consegne, le riconsegne, il bilancio, gli inventari di beni rustici, i capitali agrari e quanto altro attiene alle imprese agrarie, zootecniche, forestali ed alle industrie per la utilizzazione, la trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti;

g) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche, forestali e relative industrie;

h) la meccanica agrario-forestale e le sue applicazioni;

i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, la utilizzazione e la trasformazione dei prodotti;

l) la prevenzione e la difesa del suolo, delle piante e dei loro prodotti dai danni causati dai parassiti, da fattori naturali e dall'attività dell'uomo, nonché la scelta delle misure occorrenti;

m) i lavori catastali, topografici e cartografici aventi attinenza sia col settore rurale che con quello urbano;

n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte

nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;

o) la tipologia forestale, le analisi dei prodotti per l'agricoltura, per la zootecnia e per la selvicoltura, nonché le analisi delle relative produzioni;

p) le operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso tributario attinenti alla materia indicata nelle lettere precedenti;

q) le funzioni peritali e arbitramentali in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;

r) la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale;

s) lo studio di assetto territoriale ed i piani zonali ed urbanistici, nonché la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città-campagna;

t) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavoro inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente,

u) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla svalutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento delle popolazioni rurali,

v) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e quelle di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, ed all'articolo 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

Gli iscritti all'albo hanno inoltre la facoltà di compiere le suddette attività anche in settori diversi quando siano connessi o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza.

Per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di gruppo, formato da più professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta.

L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale del dottore agronomo e del dottore forestale, né di quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti ».

La laurea in scienze forestali, nel nostro paese, viene rilasciata in tre università: Firenze, Padova e Bari. I compiti degli agronomi forestali acquistano rilievo anche in relazione ai problemi della difesa del suolo, della forestazione, dell'assetto territoriale e della difesa della natura. La elencazione delle competenze non ha carattere tassativo, così come non potranno essere previsti limiti troppo ristretti, in un momento in cui in vasti settori di attività, compresa la pianificazione territoriale, si ritiene necessario il lavoro di gruppo e la collaborazione interdisciplinare.

Ecco le ragioni per cui, alla fine dell'articolo 2, è precisato che « per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi lavori di gruppo, cioè formato da più professionisti con firma congiunta », come pure è detto che l'elencazione delle attività e delle mansioni, di cui all'articolo 2, « non pregiudica l'esercizio di altre attività professionali del dottore agronomo e del dottore forestale », come del resto è negli altri ordinamenti nel campo della ricerca scientifica.

Il disegno di legge non è ispirato ad interessi settoriali, ma tende a rendere maggiormente funzionali, rispetto ai nuovi compiti emergenti, i titoli di studio e l'attività professionale dei dottori agronomi e forestali.

Riprendendo l'illustrazione degli articoli, desidero dire che quelli che sto per esaminare contengono prevalentemente norme ordinarie del Ministero di grazia e giustizia. L'articolo 3 elimina ogni dubbio in fatto di iscrizioni all'albo. Nessun commento di rilievo ho da fare all'articolo 4 che prevede l'obbligo del segreto professionale, già sancito dall'articolo 622 del codice penale. L'articolo 5 affida al Ministero di grazia e giustizia la vigilanza sull'esercizio della professione e sul funzionamento degli ordini, i cui consigli possono essere sciolti con decreto ministeriale, qualora non adempiano i loro doveri.

Importante è l'innovazione introdotta dall'articolo 6, nel quale si sancisce l'obbligo delle autorità di motivare il provvedimento, nel caso in cui l'incarico venga affidato a persona non iscritta all'albo, e ciò in analogia a quanto disposto dall'articolo 22, secondo comma, delle norme di attuazione del codice di procedura civile, a proposito degli albi dei consulenti tecnici. L'articolo 7 serve ad eliminare le difficoltà di carattere pratico che gli iscritti incon-

trano nell'effettuare i versamenti dei contributi, mentre con l'articolo 8 si son voluti regolare i rapporti giuridici ed economici del personale eventualmente occorrente al funzionamento degli ordini.

Le norme relative alla costituzione, al funzionamento ed ai compiti degli ordini provinciali sono riunite nel titolo II, che comprende gli articoli dal 9 al 21.

Di norma la circoscrizione territoriale dell'Ordine provinciale è la provincia; per altro, quando i professionisti di una provincia non raggiungono il numero di 15 nella medesima non può costituirsi l'Ordine provinciale ed essi possono iscriversi all'albo di una provincia vicina, determinata dal Consiglio nazionale.

Il titolo III è dedicato al funzionamento del Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composto di undici membri, eletti fra gli iscritti agli ordini locali, che abbiano una anzianità di iscrizione all'albo di almeno dieci anni; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge, nel suo seno, un presidente, un vice presidente ed un segretario. Le attribuzioni del presidente sono precisate dall'articolo 25, mentre quelle del Consiglio sono regolate dall'articolo 26. Innovativa è la norma di detto articolo, che attribuisce carattere amministrativo e non giurisdizionale alle decisioni del Consiglio, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini, norma che, come già detto, trova giustificazione in motivi di ordine costituzionale, per cui nessun cittadino può essere sottratto al suo giudice naturale.

Le norme contenute negli articoli dal 30 al 36 compongono il titolo IV e riguardano le modalità per l'iscrizione all'albo, il trasferimento e la cancellazione. Innovativo è anche l'articolo 30 che prevede l'albo e l'elenco speciale, composti, ciascuno, di due sezioni riguardanti rispettivamente i dottori agronomi e i dottori forestali. Nell'articolo 31, che elenca i requisiti occorrenti per l'iscrizione, merita di essere segnalata la norma che prevede la possibilità di partecipare alla vita dell'Ordine, oltre che per i cittadini italiani anche per quelli di Stati per i quali esiste un trattamento di reciprocità.

Gli articoli 32, 33, 34 e 35 sono vere norme ordinarie e non presentano particolarità, salvo quella che impone, per evi-

lare spiacevoli ritardi agli ordini, di decidere sulle domande di iscrizione entro un termine massimo di tre mesi, dando, in caso contrario, facoltà di ricorso al Consiglio nazionale.

Delle sanzioni disciplinari e dei relativi procedimenti si occupa il titolo V, composto di ben diciassette articoli che riguardano, soprattutto, la natura delle sanzioni, le procedure e le garanzie a favore del professionista colpevole, o presunto tale, di abusi o mancanze nell'esercizio della professione e di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale. È apparso opportuno dare all'intera materia più organica e completa regolamentazione, al fine di maggiormente responsabilizzare il Consiglio ed al tempo stesso di evitare eccessi di discrezionalità.

Negli articoli 50 e 51, sempre del titolo V, è stato espressamente esteso al procedimento disciplinare l'istituto dell'astensione e ricasazione, non previsto nell'ordinamento vigente. Va osservato, in proposito, che si è ritenuto opportuno fare richiamo agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, nonostante che il procedimento disciplinare si avvicini di più a quello penale che non al civile. Non si è potuto trascurare, al riguardo, che gli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, per la loro più recente redazione, presentano, rispetto ai corrispondenti articoli del codice di procedura penale, una più completa formulazione.

Il titolo VI si occupa delle impugnazioni per i radiati dall'Ordine, dei ricorsi e del loro esame, e comprende gli articoli dal 54 al 58.

Il titolo VII, che si occupa degli onorari (articolo 59), indennità e spese, introduce le norme della legge 16 agosto 1952, n. 1180, che ha dato facoltà di aggiornare le tariffe professionali, con decreto del Ministero di grazia e giustizia, di concerto con quello dell'agricoltura, su proposta del Consiglio nazionale. L'articolo 60 regola i rapporti e le controversie fra professionista e cliente.

Il titolo VIII comprende le norme transitorie e finali. L'articolo 61 ripete norme già esistenti nell'attuale ordinamento professionale, che riconosce il diritto all'iscrizione ai cittadini italiani appartenenti a territori annessi, in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 e del regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, « essendo considerato

equipollente al titolo di dottore in scienze agrarie o di dottore forestale, il diploma conferito entro il 1922 dall'Istituto agricolo e forestale di Vienna» (così si esprime il testo dell'articolo).

Il nuovo ordinamento, in sostanza, cerca di soddisfare, nella misura più ampia possibile, le richieste della categoria, la cui figura professionale viene più esattamente precisata ed individuata. Le competenze attribuite ai dottori agronomi e forestali tengono conto della loro specifica preparazione nelle materie indicate, nonché della recente evoluzione tecnica e legislativa in materia di costruzioni rurali ed industriali in agricoltura, di assetto territoriale e di ecologia.

Riassumendo, premesso quanto sopra, che è l'illustrazione dei vari articoli del disegno di legge, mi permetto di sottolineare l'importanza del provvedimento. Le norme ivi contenute sono di carattere specifico e costituiscono la guida, il binario dell'attività professionale. A mio avviso è necessario giungere ad una rapida approvazione sia per le giuste ragioni di insistenza della categoria, sprovvista attualmente di un ordinamento, che è richiesto da molti anni per evitare, una buona volta, ogni possibile interferenza, sia perché è prossima, da parte delle regioni, l'applicazione delle direttive comunitarie nn. 159, 160 e 161. I laureati in scienze agrarie e forestali e i periti agrari saranno certamente impegnati nella formazione dei piani comprensoriali, zonali e aziendali, come pure nella preparazione socio-economica dei coltivatori. Anche l'assorbimento degli enti di sviluppo, da parte delle regioni, richiede un grande contributo tecnico della categoria. Urgente è pure l'impegno per la forestazione, a proposito della quale, il Ministro del bilancio ha ribadito la necessità di portare avanti il programma della forestazione che consenta, con la protezione del suolo, di ridurre la nostra dipendenza dall'estero per i prodotti del legno. In proposito va detto che i venti miliardi, stanziati con il decreto-legge n. 377 di recente convertito in legge, per la forestazione consentiranno di avviare immediatamente la realizzazione di un programma.

Concludo ricordando che, se è vero che il nostro paese ha bisogno dell'agricoltura, è altrettanto vero che l'agricoltura ha bisogno di tecnici (come ci dimostrano tutti i paesi comunitari), ai quali è doveroso dare preparazione, dignità e prestigio, così come

vuole il nuovo ordinamento della categoria, oggi al nostro esame. Nell'esprimere pertanto il mio parere favorevole alla proposta di legge, prego i colleghi di approvarla con sollecitudine.

MIRATE. Signor Presidente, prima di iniziare la discussione generale, approfittando del fatto che la Commissione giustizia non ha ancora espresso il proprio parere sulla proposta di legge in discussione, intendo, a nome del gruppo comunista, avanzare una richiesta, a norma del primo comma dell'articolo 73 del nostro regolamento, cioè che si acquisiscano i pareri anche delle Commissioni lavori pubblici e pubblica istruzione, che, secondo noi, sono strettamente interessate alla materia trattata nel provvedimento al nostro esame. Non voglio dilungarmi a motivare le ragioni che ci inducono ad avanzare una richiesta del genere, in quanto esse sono del tutto ovvie. Mi limiterò a sottolineare che la proposta di legge tocca una serie di problemi estremamente complessi, soprattutto per la notevole estensione di attribuzioni che vengono conferite alle categorie che costituiranno l'ordine professionale che ci prepariamo a regolamentare con questa legge. Ciò dico a prescindere dalle riserve di carattere generale che il mio gruppo ha espresso in sede di discussione del provvedimento al Senato, riserve che tuttavia non ci hanno impedito di votare a favore del provvedimento medesimo. Comunque, proprio in relazione alle osservazioni che abbiamo fatto al Senato — relative sia al problema generale dell'istituzione di un nuovo ordine professionale, della sua struttura e configurazione, sia a delle questioni specifiche, concernenti le previsioni normative soprattutto degli articoli 1, 2 e 62 — noi riteniamo opportuno che le due Commissioni che ho detto poc'anzi esprimano un proprio parere sulla proposta di legge al nostro esame. Per correttezza nei confronti dei colleghi devo subito dire che tanto ci sembra importante un parere da parte delle Commissioni lavori pubblici e pubblica istruzione, che noi ci riserviamo di condizionare, all'accettazione della richiesta che avanziamo, la stessa nostra adesione al proseguimento della discussione in Commissione di questa proposta di legge; del resto, la nostra richiesta non dovrebbe essere respinta, dal momento che i suddetti due pareri supplementari possono essere acquisiti nel giro di

una settimana, cioè nel tempo occorrente alla IV Commissione giustizia, già richiesta del suo parere, di farci giungere la propria opinione sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola ai colleghi sulla proposta formulata dall'onorevole Mirate, mi limito a far osservare a quest'ultimo che la sua richiesta, se accolta, costituirebbe un pericoloso precedente, che rischierebbe in futuro di appesantire i nostri lavori con analoghe richieste di pareri alle Commissioni pubblica istruzione e lavori pubblici, o a qualche altra Commissione, prima di decidere in relazione a dei tecnici dell'agricoltura...

MIRATE Chiederemo un parere del genere ogni volta che ci sembrerà opportuno farlo.

PRESIDENTE. Sono invece pertinenti i pareri richiesti alla Commissione giustizia, in relazione agli aspetti giuridici della proposta di legge, e alla I Commissione affari costituzionali, per quanto attiene alle altre implicazioni del provvedimento medesimo. Esprimo pertanto, le mie perplessità, di fronte alla richiesta di chiedere alla Commissione lavori pubblici un parere circa le mansioni che dovranno svolgere i tecnici agricoli, e alla Commissione pubblica istruzione per i dottori agronomi e forestali, perché ciò comporterebbe di domandare il parere di quest'ultima Commissione ogni volta che si tratti di persone in possesso di un diploma universitario.

FELICI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Non vorrei che il collega Mirate, nell'avanzare la sua richiesta, abbia confuso il problema dell'ordinamento degli studi con quello dell'organizzazione professionale a livello nazionale. La proposta di legge in discussione viene a completare l'ordinamento delle professioni di cui ci occupiamo, in relazione alla qualità professionale. Per le categorie di cui ci occupiamo non c'è finora una organizzazione ben definita, in modo che si abbia un ruolo sul piano professionale, con tutte le attribuzioni e le competenze relative. Ai fini del lavoro da svolgere e dello sviluppo dell'ordine professionale, le competenze di vigilanza e di intervento, quelle relative allo scioglimento, all'organizzazione e alla tutela sono affidate al Ministero di grazia e giustizia, e noi ci occupiamo di questo

argomento *ratione materiae*, in relazione agli aspetti agronomici, perché la competenza vera e propria, dovrebbe essere — lo dico sommamente — della Commissione giustizia. Nell'assegnare il progetto di legge alla Commissione agricoltura si è forse considerato che il Senato, dove si era delineato un conflitto di competenza fra la Commissione giustizia e la Commissione agricoltura, ha risolto questo conflitto attribuendo la competenza primaria alla Commissione agricoltura.

Questo provvedimento non concerne le organizzazioni professionali sotto il profilo dei rapporti contrattuali, né l'ordinamento degli studi, ma la definizione di un ordine professionale, nel più vasto ambito degli ordini professionali esistenti nel nostro paese.

SPERANZA. Molte delle cose che avevo intenzione di dire sono già state dette dall'onorevole sottosegretario di Stato che mi ha preceduto; aggiungo che, effettivamente, in tema di ordinamenti professionali la competenza è sempre stata del Ministero di grazia e giustizia nel campo amministrativo e della Commissione giustizia in quello legislativo. Poiché al Senato si è deciso di dare rilevanza, in questa occasione, piuttosto all'oggetto, anziché alla struttura della professione, si è invertito l'ordine delle competenze, nel senso di attribuire la competenza primaria alla Commissione agricoltura con il parere della Commissione giustizia. Quindi il problema — a mio avviso — poteva concernere unicamente la competenza e non l'estensione del parere ad altre Commissioni, perché credo che sia sufficiente quello della Commissione giustizia.

PRESIDENTE. Dopo gli interventi dell'onorevole Mirate a favore e dell'onorevole Speranza, contro la proposta di chiedere i pareri delle Commissioni istruzione e lavori pubblici, dovrei mettere in votazione la proposta stessa. Ma dò volentieri ancora la parola all'onorevole Tassi, che me l'ha richiesta, e al proponente, che desidera aggiungere ulteriori considerazioni.

TASSI. Sono d'accordo che si debba procedere con la massima celerità nella discussione di questa proposta di legge; forse ci sarebbe qualcosa da rivedere, però dobbiamo tenere presente che il Senato ha già approvato questo provvedimento e che

le categorie lo attendono ormai da troppo tempo. Quindi, anche a causa di questa necessità di essere brevi, sono contrario alla proposta avanzata dall'onorevole Mirate.

MIRATE. Vorrei chiarire che se noi ci permettiamo di insistere è perché non ne facciamo un problema di competenza, ma ci riferiamo ad una norma precisa del regolamento. Comprendo che questo possa costituire un precedente, ammesso che questo sia il primo caso, ma siamo di fronte ad una proposta di legge che tecnicamente presenta degli aspetti che quanto meno suscitano profonde perplessità. Vorrei soltanto citare una frase, dove si dice: « Il titolo di dottore agronomo, o altro equipollente ». Ritengo che sarebbe opportuno chiedere il parere della Commissione pubblica istruzione, perché la nozione di equipollenza è assai elastica. Penso che si tratti di problema assai grave, perché nel momento in cui costituiamo un ordine creiamo un soggetto di diritto pubblico e configuriamo nei confronti di qualunque cittadino, che abbia i titoli per essere iscritto in quell'ordine, tutta una serie di diritti e di doveri. Fra l'altro vorrei dire che la nostra richiesta non dovrebbe comportare alcun ritardo, perché manca ancora il parere della Commissione giustizia e quindi non possiamo approvare nella seduta odierna la proposta di legge. Sia chiaro che se la nostra proposta viene respinta, potremmo rivedere la nostra posizione e ritirare eventualmente la nostra adesione alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Mirate.

(È respinta).

Dal momento che non è ancora pervenuto il parere della Commissione giustizia, se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito di rinviare ad altra seduta il seguito

della discussione della proposta di legge dei senatori Medici ed altri.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta.

Disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni agli articoli 8 e 71 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, recante norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia » (3863).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Favorevoli	22
Contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bardelli, Bersani, Bortolani, Cerra, De Leonardi, Di Marino, Esposito, Giannini, Lo Porto, Macaluso Emanuele, Massi, Miroglio, Pegoraro, Prearo, Riga Grazia, Speranza, Sponziello, Stella, Tassi, Traversa, Truzzi, Urso Salvatore, Valensise, Zurlo.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO